

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE ED IN USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO “G. SCIREA “.

L’anno duemila diciotto, il giorno del mese di
presso la residenza comunale , con il presente contratto da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il **Comune di Bitritto** con sede in Piazza Leone, 14, c/f _____ in persona del Responsabile dei Servizio Affari Sociali nella persona di VINELLA Francesca nata a _____ il _____

E

l’Associazione sportiva/società/ente di promozione/società
....., con sede in, via
....., C.F. / P. IVA
....., in persona del Sig. nato
a
....., il, residente a
..... in via, che interviene in qualità di
.....;

PREMESSO CHE

con determinazione del Responsabile del Servizio n. ___ RG del _____ è stato approvato il bando per l’affidamento del contratto pubblico per la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di calcio “G. SCIREA” sito in VIA Caduti di Superga

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. ... del è stato approvato il verbale di gara ed è stata affidata la gestione dell’impianto a.....;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. ... del è stata aggiudicata definitivamente la gestione dell’impianto di..... a.....;
- Premesso che l’associazione sportiva/società si è resa disponibile a gestire gli impianti sportivi ubicati nel territorio comunale e precisamente in Bitritto Via Caduti Superga;
- Considerato che la gestione degli impianti sportivi è volta soprattutto ad incentivare l’attività sportiva;

Tra le parti, come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO

Oggetto della presente concessione è il servizio di gestione dell'impianto sportivo di calcio " G. SCIREA ", sito in BITRITTO, in Via Caduti di Superga identificato al Catasto Fabbricati Foglio 7 particella 818 , ai fini dell'utilizzazione di tale impianto per la pratica di attività sportive, in via prioritaria calcio, ricreative, sociali, amatoriali e agonistiche, che comporta il diritto per il concessionario di percepire gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe, approvate con deliberazione della Giunta Comunale N. 119 del 04/12/2014 che prevede tariffe agevolate per le associazioni del territorio.

L'impianto, come da Planimetria allegata, è composto da n. 1 campo da calcio in erba sintetica di circa mt 100 x 60 per attività agonistica F.I.G.C. -L.N.D. e del settore giovanile scolastico con omologazione rilasciata in data 1.10.2017 con scadenza di validità al 01.10.2021. dotato di impianto di illuminazione.

All'interno dell'impianto sono presenti altresì le seguenti strutture:

- area a verde
- area a servizio destinato ai giocatori
- area destinata ai magazzini

Il campo sportivo comunale "G. Scirea" è attualmente utilizzabile, nelle more del conseguimento della dichiarazione di agibilità per manifestazioni di pubblico spettacolo (di competenza della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo), consentendo una presenza massima nell'impianto di duecento utenti, dei quali un numero massimo di cento spettatori da poter ospitare anche sulle gradinate. E' inoltre possibile svolgervi manifestazioni a carattere temporaneo soggette ad autorizzazione specifica.

Il Campo sportivo è assoggettato alle disposizioni del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e in particolare, essendovi classificato alla categoria 65, lettera B dell'Allegato I,

Le attività di cui all'Allegato I del regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata dal soggetto gestore al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista all'articolo 2, comma 7, del regolamento.

ARTICOLO 2 DURATA

La durata della concessione è di anni cinque e decorrere da..... **E' prevista un'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, non superiore a sei mesi, nel rispetto del D.Lgs.n. 50/2016. Il Comune di Bitritto si riserva la possibilità di sospendere l'affidamento per il tempo necessario alla realizzazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a proprio carico qualora ne venga ravvisata la necessità, senza che il concessionario nulla possa**

pretendere.

ARTICOLO 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare gli impianti prevalentemente per lo svolgimento di attività di calcio e secondariamente per le altre discipline.

Il concessionario deve assicurare il funzionamento dell'impianto con la finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva che dovrà essere garantita, a pena di risoluzione, anche a società ed associazioni sportive non affidatarie con sede nel Comune di Bitritto (ba) che dovranno avere a disposizione un congruo spazio per gli allenamenti non inferiore a 6 ore settimanali da ripartirsi in più giornate e nella fascia oraria 15-20.

Il gestore, a pena di risoluzione, dovrà garantire il Sabato e la Domenica appositi spazi per le società aventi sede nel territorio al fine del regolare svolgimento della gare dei campionati federali.

L'amministrazione si riserva l'uso dell'impianto per 5 gg. annui, senza alcun onere finanziario in capo alla stessa. L'amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta almeno 15 gg. prima.

La concessione del servizio comporta ogni attività diretta, o indiretta, inerente la gestione economica del bene concesso.

Tra le prestazioni principali, fatto salvo quanto già specificato precedentemente e quanto sarà specificato nel presente convenzione e negli atti di gara, si segnalano:

- a. la custodia dell'impianto nella sua complessità compresa apertura e chiusura;
- b. la conduzione degli impianti tecnologici;
- c. volturazione in proprio capo e pagamento delle utenze relative a elettricità e acqua;
- d. pagamento di eventuali tributi /o tariffe (imposta sulla pubblicità);
- e. la pulizia dell'intero complesso dato in gestione comprese le aree a verde;
- f. la manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
- g. l'organizzazione dell'attività sportiva;
- h. l'attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- i. organizzazione attività didattica, sportivo-promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza;
- j. Introito delle tariffe per l'accesso alle strutture da parte di soggetti terzi, approvate dalla Giunta Comunale, e rendicontazione delle stesse all'Ente nella relazione indicata di seguito alla lett. l). Le tariffe dovranno essere esposte all'interno dell'impianto e ben visibili al pubblico;
- k. in caso di organizzazione di manifestazioni nell'area per le quali è previsto il rilascio di particolari autorizzazioni (es. eventi musicali, culturali, ecc.) oppure in caso di concessione dell'area a terzi per tali finalità, dovrà richiedere ai competenti uffici comunali tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per il tipo di manifestazione che si andrà a svolgere;
- l. invio all'Amministrazione Comunale (Servizio AA.SS. e Servizio Economico- Finanziario) entro il mese di **settembre** successivo alla chiusura dell'anno sportivo precedente dei seguenti documenti:
 - relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso dell'anno e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo

potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; il programma è comunque integrabile nel corso dell'anno solare;

- copia del bilancio nonché del rendiconto della gestione concernente l'anno precedente, con apposita rendicontazione delle entrate tariffarie e delle spese e relazione tecnica illustrante l'attività sportiva svolta;

- m. assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- n. a dare immediata comunicazione al Comune circa danni all'impianto o alle attrezzature, eventuali inadempienze ed eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori.
- o. assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- p. rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- q. obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile e fideiussoria;
- r. il soggetto gestore dovrà effettuare periodicamente la manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni del regolamento standard approvato da CISEA in data 28.11.2013 (pagine 52 e seguenti) ed allegato al bando per farne parte integrante e sostanziale;
- s. Obbligo del soggetto gestore di applicare le tariffe approvate dal Comune di Bitritto ivi comprese le relative riduzioni per le associazioni residenti nel Comune di Bitritto;
- t. Spese per la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Bitritto;
- u. **Realizzazione di eventuali migliorie di cui all'offerta tecnica dell'avviso pubblico " affidamento in gestione campo sportive Scirea" nei tempi e nelle modalità ivi indicate, l'esecuzione delle opere dovrà venire nel rispetto della normative relative alla realizzazione dei lavori pubblici e previa presentazione e approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale;**
- v. Versamento in due soluzioni entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno del canone pari a € 6.000,00;
- w. Il concessionario ha offerto in sede di gara interventi di miglioria che saranno realizzati _____

Al momento della presa in consegna dei beni e in quello della restituzione, verrà sottoscritto un verbale di consistenza dei beni alla presenza di un rappresentante del Comune e di un rappresentante del soggetto affidatario.

Il soggetto gestore è fatto custode della struttura concessa e dei beni mobili in essa contenuti e risponderà dei danni cagionati, in violazione di tale obbligo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

ARTICOLO 4

POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto aggiudicatario ha presentato apposita polizza fidejussoria rilasciata da..... ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad €..... a titolo di cauzione, per l'esatta esecuzione del servizio.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, 2 comma c.c. e l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg.

La polizza reca l'espressa clausola di operatività anche in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'aggiudicatario, il tutto a pena di esclusione.

Il concessionario ha stipulato, altresì, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n.....in data..... con espressa attribuzione di tale qualità anche al concedente, agli utenti, agli atleti, al personale, agli spettatori che lo tenga indenne da tutti i danni verificatisi cagionati con un massimale minimo pari ad € 2.000.000,00, che abbia validità per tutto il tempo di durata della concessione e sia riferita all'impianto oggetto di convenzione, rilasciata da un istituto abilitato ai sensi del dpr n. 385/1993.

Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Il concessionario dovrà rispondere di tutti i fatti che occorreranno in dipendenza della gestione e di quei comportamenti del personale, degli utenti della struttura, dei cittadini e di coloro che si trovino nell'impianto a qualsiasi titolo, e degli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del d.lgs.n. 81/2008.

Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti ed anche a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi. **Il concessionario ha stipulato anche apposita polizza per i danni che dovessero occorrere alle struttura con un massimale pari a € 1.000.000,00 rilasciata da.....**

ARTICOLO 5

ACCESSO AGLI IMPIANTI

Il soggetto gestore è tenuto a garantire l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità.

ARTICOLO 6

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il soggetto gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione relativa all'impianto stesso.

ARTICOLO 7

ONERI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per

accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Sarà compito del Responsabile dell'impianto di cui il concessionario trasmetterà il nominativo alla stazione appaltante entro 10 gg. dalla consegna dell'impianto, tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni

ARTICOLO 8 **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il Concessionario è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, esistenti.

Il gestore, durante tutto il periodo di gestione, dovrà provvedere ad effettuare i controlli previsti per legge e le manutenzioni necessarie a mantenere efficienti gli impianti come di seguito indicato:

- Controllo ed eventuale sostituzione degli estintori;
- Controllo e verifica dell'impianto di terra;
- Controllo e verifica dell'impianto autoclave ;
- Controlli e verifica delle attrezzature sportive necessarie;
- Manutenzione ordinaria dell'intera struttura, degli impianti tecnologici e di quanto presente all'interno della stessa.
- Manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 lett. r) della presente convenzione (pettinatura campo);
- Presentazione istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 come richiamata all'art. 1 della presente convenzione;
- Istituzione del registro di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza adottate;

Il gestore al termine dell'affidamento dovrà restituire la struttura, gli impianti e quant' altro presente nella struttura pienamente efficienti, funzionanti ed omologati.

Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria disposti dagli stessi. Deve inoltre consegnare al Comune copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

ARTICOLO 9 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Fanno carico al Comune di Bitritto, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il Responsabile dell'impianto dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto,

all'Amministrazione Comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati al Concessionario.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ARTICOLO 9 BIS **OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE**

Resta in capo all'Amministrazione Comunale l'obbligo di produrre Copia delle dichiarazioni di conformità degli estintori portatili installati, al prototipo riconosciuto di tipo approvato;

- Collaudo statico ed eventuale certificato di idoneità statica, da rinnovare ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, delle strutture in calcestruzzo armato;
- Piano della gestione della sicurezza e dell'emergenza;
- **Documentazione probante il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 81/2008;**
- **Manutenzione straordinaria del Campo di gioco ai fini della omologazione ivi compresa il versamento dell'importo dovuto ai fini dell'ottenimento del servizio.**

ARTICOLO 10 **MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI**

Il concessionario, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia. In tal caso dovrà produrre le prescritte certificazioni.

Il concessionario potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi (ulteriori a quelli eventualmente offerti in sede di gara) finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli interventi effettuati, ulteriori e diversi rispetto a quelli offerti in gara, rimangono di proprietà del Comune e potranno essere oggetto di parziale compensazione con il canone annuo se precedentemente concordati ed autorizzati. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il concessionario effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte del Comune, quest'ultimo può, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al concessionario stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai soggetti gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 11
PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ARTICOLO 12
MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune, attraverso i referenti degli uffici competenti, potrà effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal soggetto gestore e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze riscontrate. Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze del Concessionario che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futura dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, fino alla risoluzione del rapporto di concessione.

ARTICOLO 13
PENALITA'

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel capitolato e negli atti di gara, applicherà al soggetto concessionario una penalità pari ad € 150,00 ogni volta che venga accertata una violazione degli obblighi che il concessionario si assume con la sottoscrizione del contratto ed in violazione di quanto disposto dal bando e dal disciplinare. In caso di recidiva le penali potranno essere raddoppiate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, notificata tramite PEC/raccomandata a.r., alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Per l'applicazione delle penali ci si rivarrà sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 14
SOSPENSIONE

L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
- b. per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- c. per il sopravvenire di situazioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- d. per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata ai soggetti concessionari con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo casi eccezionali che non consentano tale preavviso.

In caso di sospensione nulla è dovuto dal Comune ai soggetti concessionari.

ARTICOLO 15

REVOCA

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione nei seguenti casi da intendersi quale giusta causa:

- a. motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o pubblico interesse;
- b. situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- c. perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dall'avviso;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purchè risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Bitritto o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali può essere disposta nei seguenti casi:

- a. violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza e delle società sportive locali;
- b. esercizio di attività non autorizzate dal Comune che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
- c. conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- d. carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
- e. violazione del divieto di cessione della concessione;
- f. omessa presentazione del rendiconto di gestione;
- g. accertato occultamento di avanzi di gestione;
- h. altri casi espressamente previsti dal capitolato e dagli atti di gara.

La risoluzione sarà disposta anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.n. 50/2016.

A fronte di tali eventi il Comune diffiderà l'affidatario per iscritto mediante PEC/Raccomandata a.r., con invito ad eliminare l'inadempimento entro i termini ivi indicati. Laddove la ditta non adempia, si potrà immediatamente procedere alla risoluzione del contratto, così pure si potrà procedere alla risoluzione del contratto laddove vi siano reiterate violazioni degli obblighi contrattuali. In ogni caso, è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze e dalla eventuale maggior spesa derivante dall'affidamento del servizio ad altro operatore.

ARTICOLO 17

RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo. Trova applicazione l'art. 109 del d.lgs.n.50/2016, nonché l'art' 48, comma 17, del D.Lgs.n.50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la

stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale con un preavviso non inferiore a tre mesi.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di sub concedere, anche di fatto il contratto per la gestione dell'impianto.

ARTICOLO 19

PUBBLICITA'

Il soggetto gestore potrà dar corso alla pubblicità all'interno dell'impianto sportivo previa richiesta e pagamento delle somme sull'imposta per la pubblicità, se dovuta. Per informazioni sul rilascio delle relative autorizzazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Bitritto P.zza Leone 14.

ARTICOLO 20

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

ARTICOLO 21

SPESE DI ROGITO - NORME DI RINVIO

Le spese necessarie per la sottoscrizione del contratto sono da intendersi a carico del soggetto affidatario (es. imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria ecc.). Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda agli atti di gara, al D.Lgs.n. 50/2016 e a quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.n. 193/2006, saranno trattati in funzione di questa procedura e conservati presso l'Amministrazione. Il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n. 193/2006.

Titolare del Trattamento è il Comune di Bitritto, Responsabile del Servizio Affari Sociali.

ARTICOLO 23

INFORMAZIONI

Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra VINELLA Francesca , tel. 080/3858260, e.mail vinella@comune.bitritto.ba.it

Per l'ufficio lavori pubblici, relativamente alle caratteristiche dell'impianto, referente è l'Ing. FRUSCIO Lorenzo che potrà essere contattato al 080/3858221 e.mail l.fruscio@comune.bitritto.ba.it

Il soggetto aggiudicatario dichiara ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento la seguente pec: _____.